



Istituto Magistrale Liceo Statale “G. Milli” - Teramo

Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico-Sociale

Via G. Carducci, 38 .64100 TERAMO Tel. Presidenza/Segreteria 0861/247750-248851

www.milli-lyceum.edu.it e-mail: tepm010004@istruzione.it - tepm010004@pec.istruzione.it

Distretto scolastico N. 005 - Cod.Fisc. **80003090679** - Codice univoco ufficio **UFCJVV**

NORME PER IL TRASFERIMENTO DEGLI STUDENTI E LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI INTEGRATIVI, DI IDONEITÀ E PRELIMINARI

Approvato al Collegio dei docenti del 26.9.2024

Approvato dal Consiglio d'Istituto del 7.11.2024

INDICE

- 1. TRASFERIMENTO FRA INDIRIZZI DI STUDIO DEL LICEO STATALE “G. MILLI”**
- 2. TRASFERIMENTO DA ALTRA SCUOLA**
- 3. AMMISSIONE STUDENTI PRIVATISTI**
- 4. ESAMI INTEGRATIVI**
- 5. ESAMI DI IDONEITÀ**
- 6. ESAMI PRELIMINARI**
- 7. NORME RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEL PCTO**
- 8. RITIRO DELLO STUDENTE DALLA FREQUENZA**
- 9. ISCRIZIONE PER LA TERZA VOLTA ALLA STESSA CLASSE**

TRASFERIMENTO FRA INDIRIZZI DI STUDIO DEL LICEO

1. Gli studenti iscritti e/o frequentanti una classe dell'istituto possono richiedere il trasferimento ad un altro indirizzo di studio entro e non oltre il 15 luglio per gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale ed entro e non oltre il 31 gennaio per gli studenti delle classi prime. Richieste oltre le date di scadenze previste saranno accolte solo in casi eccezionali, debitamente motivati e autorizzati dal dirigente Scolastico.
2. Gli studenti che richiedono il trasferimento sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza secondo le modalità previste dal D.M. n. 5/21 e riportate nel paragrafo ESAMI INTEGRATIVI.
3. La procedura per la richiesta di trasferimento fra indirizzi di studio prevede:
 - a. Colloquio preliminare della famiglia con il Dirigente Scolastico, o suo delegato;
 - b. Richiesta formale indirizzata al Dirigente Scolastico con la motivazione della richiesta.
4. Non è consentito il cambio di sezione nello stesso indirizzo di studio, se non in casi eccezionali debitamente motivati e autorizzati dal dirigente Scolastico.
5. Il trasferimento sarà subordinato alla disponibilità di posti e l'inserimento avverrà generalmente nella classe col minor numero di studenti.

TRASFERIMENTO DA ALTRA SCUOLA

1. Lo studente iscritto presso un'altra istituzione scolastica può richiedere il trasferimento ad una classe del liceo entro e non oltre il 15 luglio per gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale ed entro e non oltre il 31 gennaio per gli studenti delle classi prime. Richieste oltre le date di scadenze previste saranno accolte solo in casi eccezionali, debitamente motivati e autorizzati dal dirigente Scolastico.
2. Gli studenti che richiedono il trasferimento sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza secondo le modalità previste dal D.M. n. 5/21 e riportate nel paragrafo ESAMI INTEGRATIVI.
3. La procedura per il trasferimento da altra scuola prevede:
 - a. Colloquio preliminare della famiglia con il Dirigente Scolastico, o suo delegato;
 - b. Preiscrizione al nuovo percorso di studio;
 - c. Nulla osta della scuola di provenienza, alla quale è stata comunicata la disponibilità all'accoglienza dello studente;
 - d. Iscrizione definitiva nel nuovo percorso di studio.
4. Le segreterie della scuola di provenienze e destinazione provvederanno al trasferimento di tutta la documentazione relativa allo studente.
5. Il trasferimento sarà subordinato alla disponibilità di posti e l'inserimento avverrà generalmente nella classe col minor numero di studenti.

AMMISSIONE STUDENTI PRIVATISTI

1. Si definiscono studenti privatisti quegli studenti che intendono passare ad una classe superiore rispetto a quella per la quale possiedono il titolo di ammissione.
2. Lo studente privatista che chiede di essere ammesso ad una classe successiva a quella per la quale possiede il titolo di ammissione dovrà sostenere gli ESAMI DI IDONEITÀ secondo le modalità previste dal D.M. n. 5/21 e riportate nel paragrafo ESAMI DI IDONEITÀ.
3. Lo studente privatista che chiede di essere ammesso a sostenere gli esami di Stato del secondo ciclo dovrà sostenere gli ESAMI PRELIMINARI secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 62/2017 e riportate nel paragrafo ESAMI PRELIMINARI.
4. La domanda di ammissione agli esami di idoneità deve essere presentata nella scuola prescelta entro la data indicata dalla Circolare ministeriale annuale sulle iscrizioni, deve essere indirizzata al dirigente Scolastico e devono essere allegati il documento d'identità e il curriculum scolastico svolto.
5. La domanda di ammissione agli Esami di stato deve essere presentata all'Ufficio Scolastico Territoriale entro la data indicata da apposita Circolare Ministeriale annuale e devono essere allegati il documento d'identità e il curriculum scolastico svolto.

ESAMI INTEGRATIVI

1. Gli esami integrativi, regolati dal DL n. 323/99 e successivamente dall'OM n. 90/2001 e dal DM n. 5/21, sono prove che consentono il passaggio tra scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo.
2. Possono sostenere gli esami integrativi:
 - a) Gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio ad una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;
 - b) Gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
3. Eventuali domande di passaggio di STUDENTI nello stato di SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO verranno accolte con riserva.
4. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.
5. Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione o opzione già frequentato, il cui curriculum si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.
6. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.

7. Al fine di favorire il riorientamento scolastico e il successo formativo, il DM n. 5/21 prevede le seguenti possibilità:
- a) Gli **STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO** di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
 - b) Gli **STUDENTI AMMESSI ALLA CLASSE SECONDA** in sede di scrutinio finale al termine del primo anno che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi.
8. In caso di trasferimento di studenti nel corso del primo anno o nella classe seconda in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, il Consiglio di classe di destinazione è delegato ad accertare la preparazione dello studente e a predisporre specifici interventi didattici integrativi nelle discipline dove si individuano eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di studi di provenienza.
9. Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica.
10. L'iscrizione alle classi dei soggetti richiedenti il trasferimento avviene previo colloquio con l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di studi di provenienza. Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.
11. Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.
12. Gli esami integrativi con il relativo scrutinio si svolgono indicativamente nella prima settimana di settembre, prima dell'inizio delle lezioni. In caso di trasferimento in corso d'anno, le prove scritte e/o orali integrative si svolgeranno durante l'orario curricolare e l'esito sarà ratificato con uno scrutinio appositamente convocato. In caso di esito negativo in una o più discipline oggetto delle prove integrative, lo studente avrà un debito formativo che dovrà essere recuperato nel corso dell'anno scolastico, secondo tempi e modi concordati con il docente della disciplina.

ESAMI DI IDONEITÀ

1. Gli esami integrativi, regolati dal DL n. 297/94 e successivamente dal DM n. 5/21, sono prove che possono sostenere gli studenti privatisti che intendono passare ad una classe per la quale non possiedono titolo di ammissione.
2. Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.
3. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.
4. Possono sostenere gli esami di idoneità:
 - a) I candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
 - b) I candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.
5. L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.
6. Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.
7. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
8. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.
9. All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
10. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.
11. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono

in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.

12. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.
13. Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.
14. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

ESAMI PRELIMINARI ALL'ESAME DI STATO

1. Gli esami preliminari all'Esame di stato sono gli esami che sostengono, obbligatoriamente, tutti i candidati esterni che abbiano presentato domanda di ammissione agli Esami di stato entro i termini stabiliti dalla Circolare ministeriale emanata ogni anno indicativamente nel mese di ottobre.
2. La domanda e la documentazione presentata sarà valutata dal consiglio di classe al quale è stato assegnato, sulla base delle indicazioni della Dirigenza.
3. Non potranno essere prese in considerazione domande trasmesse in tempi non utili per la definizione delle materie da sostenere per l'esame preliminare (almeno 20 giorni prima del calendario degli esami preliminari).
4. Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le discipline dell'ultimo anno e degli anni per i quali non sia in possesso della promozione o dell'idoneità.
5. L'esame preliminare è sostenuto nel mese di maggio, davanti alla commissione alla quale è stato assegnato e secondo il calendario stabilito dalla Dirigenza.
6. L'assenza al primo giorno di prova è considerata rinuncia a sostenere l'esame.
7. L'ammissione all'Esame di stato si ottiene conseguendo la sufficienza in tutte le discipline previste.
8. L'esito viene comunicato direttamente al candidato interessato tramite email entro il giorno successivo allo scrutinio.

NORME RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DEL PCTO

La Legge n. 107/2015 e le successive Linee guida del 4/9/2019 inquadrano i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, PCTO, nel contesto dell'intera progettazione didattica, non come esperienza occasionale in ambiti esterni, ma come parte integrante del piano di studi.

In caso di passaggi per esami integrativi e di idoneità al quarto e/o quinto del percorso di studi è necessario procedere alla valutazione delle competenze acquisite dai candidati sulla base dei seguenti criteri:

- a. Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati esterni di documentare le esperienze e le attività svolte assimilabili al PCTO, quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato.
- b. La documentazione delle esperienze svolte deve essere trasmessa alla scuola sottoscritta dalla scuola o ente responsabile con l'indicazione della tipologia e durata dell'attività, delle mansioni svolte e delle competenze sviluppate.
- c. La rispondenza delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o PCTO esibite dal candidato rispetto a quelle previste dalla scuola, anche in termini di competenze acquisite, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione della Dirigenza.

RITIRO DELLO STUDENTE DALLA FREQUENZA

Il 15 marzo è il termine ultimo per il ritiro degli studenti che intendano presentarsi agli esami di idoneità per l'ammissione alla classe successiva, a norma dell'art. 15 del R.D. 653/1925, tuttora vigente.

ISCRIZIONE PER LA TERZA VOLTA ALLA STESSA CLASSE

1. Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni.
2. In casi assolutamente eccezionali, il Collegio docenti, su proposta del Consiglio di classe con la sola componente docenti, ove particolari circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno, a norma dell'art. 192, comma 4, del D.Lgs. n. 297/1994, tuttora vigente.
3. La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.